


Bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio

Anno Accademico 2020/2021

Il presente Bando è da intendersi provvisorio ed è soggetto a variazioni in seguito all'emanazione della D.G.R..2020 in materia di Diritto allo Studio Universitario.
Il presente Bando sarà inoltre adeguato alla normativa vigente in materia di ISEE.



1. DEFINIZIONI — p. 5

2. A CHI È CONCESSA LA BORSA DI STUDIO E IN COSA CONSISTE — p. 5

3. NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO — p. 6

4. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO — p. 6

5. REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI IDONEITÀ DELLA BORSA DI STUDIO — p. 8

- 5.1. Requisiti di merito — p. 8
 - 5.2. Requisiti relativi alle condizioni economiche — p. 10
 - 5.3. Nucleo familiare — p. 12
 - 5.4. Studente autonomo — p. 12
 - 5.5. Studente con genitori tra loro mai coniugati — p. 13
 - 5.6. Studente con genitori tra loro legalmente separati o divorziati — p. 14
 - 5.7. Casi particolari — p. 14
 - 5.8. Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri — p. 14
 - 5.9. ISEE corrente — p. 16
-

6. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO — p. 18

- 6.1. Fasce di reddito — p. 18
 - 6.2. Luogo di residenza — p. 18
 - 6.3. Ammontare delle borse — p. 19
 - 6.4. Importi di Borsa di Studio per iscritti al primo fuori corso — p. 20
 - 6.5. Studenti idonei non beneficiari — p. 20
-

7. INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO — p. 21

- 7.1. Studenti in situazione di handicap — p. 21
 - 7.2. Mobilità internazionale — p. 21
-

8. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE — p. 23

- 8.1. Studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso — p. 23
 - 8.2. Studenti iscritti ad anni successivi al primo — p. 23
-

9. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI DOCUMENTI — p. 25

10. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI — p. 27

11. MODALITÀ DI PAGAMENTO — p. 27

11.1. Per gli studenti iscritti al primo anno — p. 28

11.2. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo — p. 28

11.3. Integrazione della borsa di studio per mobilità internazionale — p. 28

12. INCOMPATIBILITÀ - DECADENZA - REVOCA — p. 28

13. TRASFERIMENTI — p. 29

14. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE — p. 29

(D.Lgs. 29/3/2012 n. 68 Art. 10 e D.P.R. 28-12-2000 n. 445 Art. 71)

15. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE — p. 30

(Regolamento UE del Parlamento europeo e del consiglio 2016/679 del 27/04/2016)

16. ESONERO TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI — p. 31

ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. 9 aprile 2001

16.1. Per gli iscritti al primo anno — p. 31

16.2. Per gli iscritti ad anni successivi al primo — p. 31

Scadenze



PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DEI BENEFICI	30/09/2020 ore 13:00
GRADUATORIE PROVVISORIE	31/10/2020
GRADUATORIE DEFINITIVE	15/11/2020
TERMINI PER I RICORSI	Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, in ogni caso entro i termini di legge.
PRESENTAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE STUDENTI FUORI SEDE	28/02/2021
MANTENIMENTO BORSA 1° ANNO	10/08/2021
MANTENIMENTO BORSA 1° ANNO BENEFICIO PARZIALE	30/11/2021

Il presente concorso è bandito ai sensi del D.lgs. 68/2012 e in conformità alle disposizioni fissate dalla legge della Regione Lombardia 13 dicembre 2004, n. 33, nonché, in particolare, in conformità all'art. 3 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 (Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari), come previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 68/2012, e alla emananda Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia per l'anno accademico 2020-2021.

1. DEFINIZIONI

Nel presente Bando si intende per:

Beneficiario: lo studente, che in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, risulta vincitore della Borsa di Studio

Beneficiario parziale: lo studente che riceve il beneficio nella misura del 50%, condizione prevista per l'iscritto al primo anno fuori corso, oppure lo studente iscritto al primo anno che consegue il requisito di merito ex post entro la data del 30 novembre 2021.

Idoneo non beneficiario: lo studente che, pur se in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, non risulta vincitore della Borsa di Studio nella graduatoria del concorso.

Prima immatricolazione assoluta: qualunque iscrizione a qualunque corso di laurea (anche diverso da quello frequentato nell'a.a. 2019/2020) del medesimo livello di studi per i quali si è iscritti per l'a.a. 2020/2021, in qualunque Università italiana o straniera, indipendentemente dall'esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc).

2. A CHI È CONCESSA LA BORSA DI STUDIO E IN COSA CONSISTE

Il concorso per l'assegnazione di borse di studio si rivolge agli studenti iscritti al corso di Mediazione linguistica del Dipartimento di Lingue, ai corsi di Alta Formazione Artistico Musicale del Dipartimento di Musica, ai corsi di Alta Formazione Artistica del Dipartimento di Teatro e al corso di Arte e Tecnologia del Cinema e dell'Audiovisivo del Dipartimento di Cinema - Scuole Civiche di Milano FDP nell'a.a. 2020/2021, in possesso dei requisiti di merito e di situazione economica specificati nel presente bando.

Il beneficio della borsa di studio è concesso per il conseguimento, per la prima volta, di ciascuno dei livelli di corso con le seguenti modalità:

- per gli iscritti ai corsi per un periodo di sette semestri a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;
 - per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, per un periodo pari a tre semestri oltre la durata legale del corso di studi frequentato;
-

Lo studente borsista, alle condizioni e così come meglio specificato nel seguente bando, ha diritto a:

- un aiuto economico in denaro (borsa),
- l'esonero dal pagamento della quota di iscrizione.

La borsa di studio è esente dall'Imposta sui Redditi così come previsto dalla Circolare n.109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

La borsa di studio è cumulabile con contributi per soggiorni di studio effettuati all'estero.

3. NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO

Compatibilmente con le domande che perverranno, lo status dei richiedenti, e quindi il fabbisogno che si dichiarerà a Regione Lombardia, nonché compatibilmente con i fondi che Regione Lombardia concederà, sarà messo a disposizione – per ogni dipartimento – il seguente numero di borse di studio, che è puramente previsionale e indicativo:

Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli

- n. 1** borse di studio per studenti immatricolati per l'a.a. 2020/2021;
- n. 1** borse di studio per studenti iscritti ad anni successivi al primo;
- n. 1** integrazioni per la mobilità internazionale.

Civica Scuola di Musica Claudio Abbado

- n. 1** borse di studio per studenti immatricolati AFAM I livello per l'a.a. 2020/2021;
- n. 1** borse di studio per studenti iscritti ad anni successivi al primo AFAM I Livello;
- n. 1** borsa di studio per studenti immatricolati AFAM II livello per l'a.a. 2020/2021;
- n. 1** borsa di studio per studenti iscritti al secondo anno AFAM II livello;
- n. 1** integrazione per la mobilità internazionale.

Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi

- n. 1** borse di studio per studenti immatricolati AFAM per l'a.a. 2020/2021;
- n. 1** borse di studio per studenti iscritti ad anni successivi al primo AFAM;

Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti

- n. 1** borse di studio per studenti immatricolati per l'a.a. 2020/2021;
- n. 1** borse di studio per studenti iscritti ad anni successivi al primo

Le borse di studio saranno assegnate solamente a seguito delle regolari rimesse dei fondi da parte della Regione Lombardia.

4. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31/08/1999, n.394 (Regol. attuativo del D.Lgs. 25/07/1998, n.286 T.U. immigraz. e condizione dello straniero) e nel rispetto delle disposizioni generali di cui al decreto del direttore generale della direzione

Istruzione, Formazione e Lavoro del 13 novembre 2002, n. 21650.

Per partecipare al concorso gli studenti **devono** essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere per l'anno accademico 2020/2021 **per la prima volta**:

- al primo anno di corso di Mediazione Linguistica, AFAM (Musica Antica, Musica Classica, Civici corsi di jazz, IRMus - bienni compresi), AFAM (Recitazione, Regia) e Arte e Tecnologia del Cinema e dell'Audiovisivo
- agli anni successivi al primo di Mediazione Linguistica, di AFAM (Musica Antica, Musica Classica, Civici corsi di jazz, IRMus - bienni compresi), AFAM (Recitazione e Regia) e Arte e Tecnologia del Cinema e dell'Audiovisivo
- a un ulteriore anno (fuori corso) oltre la durata prevista dal rispettivo ordinamento didattico, terminato il regolare corso di studio per il corso di laurea in Mediazione Linguistica e AFAM.

Non possono partecipare al concorso gli studenti che nell'anno accademico 2020/2021:

- sono in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia o all'estero (compresi i titoli non aventi valore legale in Italia e con medesimo titolo di studio di ammissione), di livello pari o superiore al corso di studio per il quale viene erogata la borsa di studio per l'anno accademico 2020/2021;
- beneficiano o hanno già beneficiato anche parzialmente per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati;
- rinnovano l'iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
- effettuano un trasferimento da altra università o SSML, Conservatorio o AFAM riconosciuto dal MIUR con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato.

Condizioni particolari

Qualora nella propria carriera universitaria lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo avere effettuato una rinuncia agli studi, il numero dei crediti o delle annualità necessario per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio viene calcolato con riferimento ai crediti o alle annualità previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di **prima immatricolazione assoluta**, comprendendo anche gli anni accademici nei quali si sia trovato nelle condizioni di ripetere uno stesso anno di iscrizione.

Il beneficio della Borsa di Studio è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascun livello di corso con le seguenti modalità:

1. per gli iscritti ai corsi di laurea per un periodo pari alla durata legale del corso più un semestre a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;
2. per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, per un periodo pari a tre semestri oltre la durata legale del corso di studi frequentato a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta.

5. REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI IDONEITÀ DELLA BORSA DI STUDIO



Per essere ammessi alle graduatorie definitive i richiedenti devono essere regolarmente iscritti per l'anno accademico 2020/2021 alla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, ed essere in possesso congiuntamente dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati, oppure dichiarare di volersi iscrivere al biennio di II livello nel secondo semestre.

5.1. Requisiti di merito

Studenti del 1° anno di corso (triennio di I livello):

Gli studenti del primo anno del triennio di I livello dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti di merito:

- essere regolarmente iscritti per la prima volta al 1° anno di corso;
- aver superato l'esame di maturità con una **votazione non inferiore a 85/100**. Gli studenti che hanno conseguito il diploma in un Paese diverso dall'Italia saranno valutati secondo il voto di diploma risultante dall'applicazione della formula di conversione adottata dal MIUR (nota MIUR del 4/6/2007).

Per mantenere la condizione di **beneficiario totale**, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di **40 crediti entro il 10 agosto 2021**. Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare 5 punti di bonus.

Per mantenere la condizione di **beneficiario parziale**, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di **40 crediti** successivamente al 10 agosto 2021 ed **entro il 30 novembre 2021**. Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare 5 punti di bonus.

Gli studenti che non conseguono il livello minimo di merito di 40 crediti entro il 30 novembre 2021 decadono dal beneficio di Borsa di Studio.

Studenti degli anni successivi al primo (triennio di I livello):

Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo del triennio di primo livello dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti di merito: aver conseguito, per ciascun anno di corso, il numero di crediti formativi specificato nella seguente tabella, derivante da esami sostenuti e verbalizzati entro il **10 agosto 2020**:

2° anno di corso	40 crediti formativi
3° anno di corso	86 crediti formativi
1° anno fuori corso	160 crediti formativi



Il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di Studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione.

5.1.1. Studenti del 1° anno di corso (biennio di II livello – corso di Laurea Magistrale Dipartimento di Musica)

Per mantenere la condizione di **beneficiario totale**, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di **40 crediti entro il 10 agosto 2021**.

Per mantenere la condizione di **beneficiario parziale**, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di **40 crediti** successivamente al 10 agosto 2021 ed **entro il 30 novembre 2021**.

Gli studenti che non conseguono il livello minimo di merito di 40 crediti entro il 30 novembre 2021 decadono dal beneficio di Borsa di Studio.

5.1.2. Studenti del 1° anno di corso (biennio di II livello – corso di Laurea Magistrale Dipartimento di Musica) che si iscrivono al secondo semestre

Gli studenti che si iscrivono al primo anno del corso di laurea magistrale a partire dal secondo semestre dovranno conseguire **17 CFU entro il 10 agosto 2021** per ottenere la seconda rata della borsa di studio.

I termini della presentazione della domanda sono gli stessi previsti per gli studenti che si iscrivono nel primo semestre.

Casi specifici:

- Lo studente che abbia fatto domanda di borsa di studio nell'a.a. 2020/2021 in qualità di studente iscritto all'ulteriore semestre dei corsi di laurea (f.c.), e, conseguita la laurea, si immatricoli al corso di laurea magistrale nel secondo semestre, può chiedere all'ufficio DSU una modifica alla domanda presentata ed essere considerato quale studente iscritto ai corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre, fermi restando i benefici erogati sino a quel momento.
- Lo studente che abbia fatto domanda in qualità di studente immatricolato ai corsi di laurea magistrale a partire dal primo semestre e che, invece, debba posticipare tale immatricolazione, può chiedere all'ufficio DSU una modifica della domanda presentata ed essere considerato quale studente iscritto all'ulteriore semestre dei corsi di laurea (f.c.). La richiesta dovrà pervenire entro i termini previsti per i ricorsi dal presente bando.

5.1.3. Studenti del 2° anno di corso (biennio di II livello – corso di Laurea Magistrale Dipartimento di Musica)

Gli studenti che si iscrivono al secondo anno del corso di laurea magistrale a partire dal primo semestre dovranno conseguire aver conseguito il numero di **40 crediti** formativi, derivante da **esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2020**.

5.1.4. Studenti del 2° anno di corso (biennio di II livello – corso di Laurea Magistrale Dipartimento di Musica) che si iscrivono al secondo semestre

Gli studenti che si iscrivono ai corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre dovranno conseguire **29 CFU entro il 10 agosto 2021** per ottenere la seconda rata della borsa di studio.

I termini della presentazione della domanda sono gli stessi previsti per gli studenti che si iscrivono nel primo semestre.



BONUS

Qualora lo studente iscritto agli anni successivi al primo **non abbia conseguito il numero minimo di crediti previsti sopra**, potrà utilizzare in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti un bonus con le seguenti modalità:

cinque crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno;

dodici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno;

quindici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il semestre successivo.

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere usata in quelli successivi.

Studenti in situazione di handicap

Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi fino ad un massimo del 40%. I requisiti di merito saranno stabiliti da un'apposita commissione.

5.2. Requisiti relativi alle condizioni economiche

Le condizioni economiche dello studente con riferimento all'indicatore della situazione economica per prestazioni universitarie (ISEE) e quella patrimoniale equivalente (ISPE) sono calcolate in base alle disposizioni previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013 N. 159. Per l'a.a. 2020/2021 i redditi a cui fare riferimento sono quelli dell'anno solare 2018 e la situazione patrimoniale 2019.

L'ISEE è calcolato utilizzando l'indicatore di situazione economica (dato dalla somma dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare maggiorata del 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare (scala di equivalenza).


Qualora lo studente ricada in una o più delle situazioni sotto elencate, l'indicatore di riferimento assume la denominazione di Indicatore di Situazione Economica Equivalente Universitario (ISEE UNIVERSITÀ.) e studente deve necessariamente munirsi di tale attestato. Secondo la normativa che disciplina l'ISEE UNIVERSITÀ. (D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159), si considerano le seguenti situazioni aggiuntive rispetto all'ISEE:

- il reddito dell'anno 2018 e il patrimonio mobiliare di componenti il nucleo familiare percepiti all'estero nel corso del 2019 saranno valutati sulla base del cambio medio del 2018;
- il patrimonio immobiliare localizzato all'estero, posseduto alla data del 31 dicembre 2019, è valutato solo nel caso di fabbricati ed è considerato sulla base del valore di € 500,00 al metro quadrato;
- il nucleo familiare ai fini ISEE dello studente comprende persone appartenenti a stati di famiglia differenti.

L'ISEE e l'ISEE UNIVERSITÀ sono elaborazioni di calcolo effettuate dai soggetti preposti (Comune, Inps, Caaf) sulla base dei dati autocertificati dal nucleo familiare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU, disponibile presso i soggetti di cui sopra e sul sito web dell'Inps).

Ai sensi del DPR 445/2000 chi sottoscrive la DSU è pertanto civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti.

Gli attestati ISEE UNIVERSITÀ possono essere richiesti gratuitamente presso il Comune di residenza, ai Centri di Assistenza Fiscali previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alla sede INPS competente per territorio.



L'ISEE deve contenere, a pena di inammissibilità della domanda, la dicitura “si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario di (codice fiscale studente)”.

Fondazione Milano acquisirà i dati ISEE, nonché la data di sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (che dovrà essere sottoscritta entro la data di presentazione della domanda di borsa di studio) direttamente dalla banca dati dell'INPS. Gli studenti sono comunque tenuti ad autocertificare la data di sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica nella domanda di borsa di studio.

Indicatore di situazione patrimoniale equivalente (ISPE) e indicatore di situazione economica equivalente universitario (ISEE UNIVERSITÀ)

Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio **devono soddisfare entrambi i requisiti relativi ai redditi 2018 e alla situazione patrimoniale del 2019**, con riferimento al nucleo familiare, qui di seguito riportati:


- un indicatore di situazione patrimoniale equivalente (ISPE) non superiore a **€ 50.000**.
- un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a **€ 23.000**.

5.3. Nucleo familiare

Il nucleo familiare è definito ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013.

In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione della DSU, il nucleo familiare è composto in ogni caso:

- a) dallo studente richiedente la Borsa di Studio;
- b) da tutte le persone presenti nello stato di famiglia del richiedente, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità. Fanno eccezione i soggetti, maggiorenni, non coniugati e senza figli, fiscalmente a carico* al 100% dei propri genitori, questi ultimi esterni al nucleo anagrafico dello studente;
- c) dai fratelli/sorelle del richiedente, maggiorenni, non coniugati e senza figli, non presenti nello stato di famiglia dello studente ma fiscalmente a carico* al 100% dei genitori;



***ATTENZIONE:** a differenza della precedente normativa ISEE, il carico fiscale è valutato con riferimento all'anno di produzione dei redditi e non quello al momento della sottoscrizione della DSU, ossia si deve considerare il carico fiscale nel 2018;

- d) eventuali soggetti minorenni (anche se non presenti nello stato di famiglia del richiedente), in affidamento preadottivo a soggetti del nucleo anagrafico alla data di sottoscrizione dell'ISEE; inoltre, se non già presenti in virtù dei casi precedenti e se non ricorrono le condizioni di studente indipendente;
- e) da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente;
- f) da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro mai coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente

5.4. Studente autonomo

In attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, lo studente è considerato autonomo quando ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo componente;
- redditi da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 6.500,00.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare dello studente, risultante da certificazione anagrafica, sarà integrato con quello della famiglia di origine.

La condizione di studente indipendente trova applicazione anche in caso di studente coniugato. Pertanto, lo studente che non soddisfa i requisiti sopra riportati verrà integrato nel nucleo d'origine, senza il coniuge.

Per questioni tecniche del sistema informatico dell'INPS, lo studente che non viva con i

genitori ma non sia indipendente e debba quindi integrare il proprio nucleo con quello dei genitori, dovrà assicurarsi che, al momento della richiesta dell'attestato ISEE UNIVERSITÀ cumulativo, anche i genitori siano già in possesso di un attestato ISEE in corso di validità e relativo alla loro condizione; in caso contrario non sarà possibile farsi rilasciare un corretto attestato ISEE UNIVERSITÀ cumulativo.

5.5. Studente con genitori tra loro mai coniugati

In caso di studente non indipendente, i cui genitori non sono mai stati tra loro coniugati, entrambi concorrono a formare il nucleo del richiedente, ma con modalità differenti. Se non si è in presenza di alcuna delle casistiche sotto riportate, entrambi i genitori concorrono a formare il nucleo nella misura del 100% dei propri redditi e patrimoni.

Qualora invece si sia in presenza di uno dei seguenti casi:

- quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
 - quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
 - quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
 - quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
- Il genitore non convivente con lo studente richiedente viene considerato con il valore previsto dalla cosiddetta 'componente aggiuntiva' di cui all'allegato 2, comma 2 del DPCM 159/2013, così determinata:

- a)** è calcolato l'ISEE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
- b)** l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;
- c)** il valore di cui alla lettera b) è moltiplicato per un fattore di proporzionalità, pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità;
- d)** la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

La componente aggiuntiva, calcolata secondo tali modalità, integra l'ISEE UNIVERSITÀ del beneficiario della prestazione richiesta.

5.6. Studente con genitori tra loro legalmente separati o divorziati

Lo studente non indipendente i cui genitori sono legalmente separati o divorziati, fa parte del nucleo del genitore con il quale forma stato di famiglia, fatto salvo il caso di cui al punto successivo.

5.7 Casi particolari

Si riportano alcuni casi particolari, di studente non indipendente:

- 1. Studente con genitori legalmente separati o divorziati, ciascuno con residenza anagrafica distinta dagli altri soggetti:**
nel caso di studente avente residenza anagrafica propria, distinta dai genitori legalmente separati o divorziati e ciascuno con propria residenza anagrafica, lo studente forma nucleo:
 - con il genitore che lo aveva fiscalmente a carico al 100% nell'anno di produzione dei redditi considerati (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore);
oppure
 - in caso di carico fiscale condiviso nell'anno di produzione dei redditi considerati, con un genitore a propria scelta (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore scelto);
oppure
 - in assenza di carico fiscale, forma nucleo con il genitore che nella sentenza è previsto percepisca gli assegni di mantenimento per lo studente.
- 2. Studente orfano di entrambi i genitori**
Il nucleo dello studente orfano di entrambi i genitori è quello derivante dallo stato di famiglia anagrafico.
- 3. Soggetti in convivenza anagrafica**
Il soggetto in convivenza anagrafica (cioè coabitante con altri soggetti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili) è considerato nucleo familiare a sé, salvo che, se coniugato, debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge.

5.8. Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri

Come confermato dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, l'attuale sistema informatico dell'ISEE non consente il calcolo della condizione economica dei componenti del nucleo familiare dello studente straniero residenti all'estero e privi di codice fiscale italiano. Risulta pertanto inapplicabile la previsione di cui all'art. 8, comma 5 del DPCM 159/2013.

La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata secondo le modalità prescritte dal D.lgs. 25 luglio 1998, n.286 e s.m.i. (art. 4, commi 3 e 39) e dal D.P.R. 31 agosto 1999 n.394 (art. 46, comma 5).

Gli studenti con reddito e patrimoni (immobiliare e mobiliare) proprio e/o del proprio nucleo familiare dichiarati e/o posseduti all'estero o all'estero ed in Italia, dovranno richiedere un indicatore sostitutivo del valore ISEE e ISPE ad uso "prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario", denominato "**ISEEU-ISPEU parificato**". Tale indicatore dovrà essere calcolato, pena l'esclusione dal concorso, sulla base dei redditi percepiti nel 2019 e sulla base del valore dei patrimoni mobiliari ed immobiliari posseduti al 31 dicembre 2019 dal nucleo familiare dello studente. Lo studente è comunque obbligato a dichiarare la presenza di eventuali redditi e patrimoni eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.

Gli studenti stranieri potranno ottenere l'ISEEU e l'ISPEU parificato rivolgendosi, previo appuntamento, al seguente CAF convenzionato:

C.S.F. (Centro Servizi Fiscali di Milano s.r.l.)

Corso di Porta Vittoria 43, Milano

Tel. +39 02 540211

Email: documenti.ise@cgil.lombardia.it



PRESTARE ATTENZIONE:

Gli studenti dovranno recarsi personalmente al CAF e consegnare a mano la documentazione necessaria al calcolo dell'ISEEU e ISPEU parificato. Solo ed esclusivamente gli studenti iscritti, o che intendono iscriversi, ai primi anni dei corsi di studio potranno avvalersi della posta elettronica al fine di recapitare la documentazione. Farà fede la data di ricezione della mail da parte del CAF.

Gli studenti dovranno consegnare ai CAF i seguenti documenti originali:

- Documento attestante la composizione del nucleo familiare estero;
- Reddito dell'anno solare 2019 di ciascun componente della famiglia (il documento deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all'anno solare 2019). Qualora nel corso del 2019 uno o più componenti del nucleo familiare di età superiore o uguale a 18 anni non abbia percepito reddito, lo studente è tenuto a presentare una dichiarazione in tal senso;
- Fabbricati di proprietà della famiglia alla data del 31 dicembre 2019 con l'indicazione dei metri quadrati (il documento deve essere rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia). Qualora nel 2019 non risultasse alcun fabbricato, va prodotto un certificato attestante l'assenza di proprietà di fabbricati per ogni componente di età superiore o uguale a 18 anni;
- Attestazione del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31 dicembre 2019 dalla famiglia con indicazione di titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazioni di patrimonio netto di eventuali aziende possedute.

Unitamente a quanto sopra, si dovranno presentare al CAF anche:

- Documento di identità o passaporto riportante fotografia e dati anagrafici;

- codice fiscale.

Tale documentazione dovrà essere:

- rilasciata dalle competenti autorità dello Stato in cui i redditi sono stati prodotti;
- legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

Ai documenti sopra indicati, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, oppure da un traduttore ufficiale. Se lo studente straniero ha difficoltà ad ottenere quanto necessario dalle autorità diplomatiche italiane aventi sede nel suo Paese d'origine, può rivolgersi alle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti in Italia. In tale caso la documentazione deve essere legalizzata dalle Prefetture.

Rifugiati politici

Per gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico non è necessaria alcuna documentazione estera del Paese d'origine. Lo studente dovrà munirsi di un attestato ISEE/ISEE UNIVERSITÀ, riferito al nucleo familiare anagrafico in Italia. Alla domanda dovrà poi essere allegata copia della certificazione di status di rifugiato politico.



5.9 ISEE corrente

L'art. 9 del DPCM 159/2013 prevede che, se si è già in possesso di un regolare attestato ISEE in corso di validità e **si verifichi una rilevante variazione, superiore al 25%, rispetto all'indicatore della situazione reddituale (ISR) calcolato in via ordinaria, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:**

- a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi,

si possa aggiornare il dato contenuto nell'ISEE in corso di validità secondo le seguenti modalità:

1. per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui sopra, si aggiorna l'indicatore ISR facendo riferimento ai seguenti redditi (che sostituiscono quelli presenti nell'ISR ordinario):
 - a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
 - b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi

precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;

c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da Amministrazioni Pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.

Nei casi di cui alla lettera a), i nuovi redditi da considerare possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.

2. Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato come sopra indicato.

3. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

Si rinvia agli Uffici INPS o al Caaf per ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

6. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare della borsa di studio è differenziato in base alla fascia corrispondente all'ISEE UNIVERSITÀ del nucleo familiare e alla residenza dello studente.

6.1. Fasce di reddito

Fascia	Valore ISEE UNIVERSITÀ	
1° fascia	da € 0,00	a € 14.420,31
2° fascia	da € 14.420,32	a € 17.709,34
3° fascia	da € 17.709,35	a € 23.000,00

6.2. Luogo di residenza

Gli studenti, in base ai tempi di percorrenza tra la residenza del nucleo familiare e la sede dei corsi, vengono distinti in tre gruppi. In caso di nucleo familiare scisso e con più residenze, i tempi di percorrenza verranno calcolati dalla residenza più vicina alla sede del corso frequentato.

a) studenti in sede: appartenenti a famiglie residenti nel comune sede del corso di studio o residenti nelle aree circostanti che impieghino, con i mezzi pubblici, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano all'abitazione alla sede del corso;

b) studenti pendolari: appartenenti a famiglie residenti in altri comuni rispetto alla sede del corso frequentato dai quali sia possibile raggiungere quotidianamente la sede dei corsi frequentati impiegando, con i mezzi pubblici, da 61 a 90 minuti;

c) studenti fuori sede: appartenenti a famiglie residenti in comuni dai quali non sia possibile raggiungere la sede del corso di studio con tempi di percorrenza, con mezzi pubblici, in tempo pari o inferiore a 90 minuti e che, per tale motivo, prendono alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 4 mesi* all'interno dell'anno accademico. In carenza di tale condizione lo studente verrà considerato pendolare.

*trattasi di misura di emergenza COVID-19



ATTENZIONE: solo per l'anno accademico 2020/2021, vista la particolare situazione sanitaria e l'emergenza in corso, poiché molte lezioni saranno ancora erogate a distanza, sarà considerato valido l'alloggio a titolo oneroso **per un periodo non inferiore a 4 mesi**, anziché (come negli anni passati) 10 mesi.

I tempi di percorrenza possono essere verificati attraverso il sito di Trenitalia, di Regione Lombardia <http://www.muoversi.regione.lombardia.it> e i siti delle Aziende di trasporto locale.



Si intende “a titolo oneroso” l'esistenza di un contratto d'affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o a un familiare del nucleo di appartenenza dello studente, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture collettive, l'esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l'alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario. **Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti entro e non oltre il 28 febbraio 2021.**

Per le domande di riconferma del beneficio, qualora sia già stato prodotto il contratto o la certificazione fiscale, e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente riconfermare i dati con autocertificazione, fornendo esclusivamente copia dell'avvenuta registrazione del contratto per l'annualità successiva.

6.3. Ammontare delle borse

L'ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito:

Studenti in sede	1 ^a fascia reddituale	€ 2.719,00
	2 ^a fascia reddituale	€ 2.256,00
	3 ^a fascia reddituale	€ 1.932,00
Studenti pendolari	1 ^a fascia reddituale	€ 2.925,00
	2 ^a fascia reddituale	€ 2.460,00
	3 ^a fascia reddituale	€ 2.133,00
Studenti fuori sede	1 ^a fascia reddituale	€ 5.278,00
	2 ^a fascia reddituale	€ 4.692,00
	3 ^a fascia reddituale	€ 4.129,00

6.4. Importi di Borsa di Studio per iscritti al primo fuori corso

Tutti gli importi indicati al punto 6.3 si intendono dimezzati per gli studenti iscritti ai corsi attivati ai sensi del D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004, che beneficiano della Borsa di Studio per l'anno successivo all'ultimo anno di corso regolare, con riferimento all'anno di prima immatricolazione assoluta.

6.5 Studenti idonei non beneficiari

Sono quegli studenti che, idonei in quanto in possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche e al merito, non ottengono la borsa di studio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie stanziate.

Gli studenti idonei non beneficiari godono dell'esenzione dal pagamento della quota d'iscrizione secondo le modalità indicate nel paragrafo 15.

7. INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO

Tali integrazioni riguardano aiuti economici a studenti beneficiari o idonei non beneficiari che si trovano in situazioni di handicap, che partecipano a programmi di mobilità internazionale e che si laureano entro la durata legale del proprio corso di studi.

7.1. Studenti in situazione di handicap

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n.118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% l'importo annuale della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di **€ 2.821,00** per studenti considerati in sede, di **€ 4.014,00** per studenti considerati pendolari e **€ 7.353,00** per studenti considerati fuori sede. Tale borsa di studio può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

7.2. Mobilità internazionale

Gli studenti assegnatari di borsa di studio e gli idonei non beneficiari, per l'anno accademico 2019/2020, possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale.

L'assegnazione dell'integrazione della borsa di studio avviene sulla base della graduatoria di merito stilata ai sensi del successivo paragrafo.

Il contributo massimo è di **€ 550,00** mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla struttura competente in materia di scambi internazionali presso l'Ateneo di riferimento oppure da analoghe strutture presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistico Musicale. Dall'importo dell'integrazione è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a **€ 150,00** (per i paesi europei) e fino a **€ 500,00** (per i paesi extraeuropei), solo dietro presentazione dei relativi giustificativi di viaggio.

Il pagamento di tale integrazione sarà effettuato al termine del periodo di mobilità, previa verifica dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al programma di mobilità.

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun corso di studi frequentato. Gli studenti iscritti ai corsi sperimentali attivati, ai sensi della L. n. 508/1999, dalle Istituzioni di Alta Formazione Artistico Musicale (AFAM), hanno diritto per una sola volta per l'intero percorso formativo.

Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa di studio nell'ultimo anno di studi.

8. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le borse vengono assegnate secondo apposite graduatorie: una per studenti iscritti per la prima volta al primo anno e una per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo.

Le borse assegnate nell'a.a. 2019/2020 non si rinnovano automaticamente per l'a.a. 2020/2021, ma sono oggetto del concorso aperto con il presente bando e concorrono con le altre domande regolarmente presentate.

8.1. Studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso

La graduatoria è formulata sulla base dell'ISEE del nucleo familiare rapportato al limite di € **23.000.00** per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$1 - \frac{\text{ISEE studente}}{23.000.00} \times 1000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

8.2. Studenti iscritti ad anni successivi al primo



L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti **entro il 10 agosto 2020** e il punteggio determinato dalla votazione media degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti o delle annualità sostenute e 400 in base alla votazione media degli esami superati.

Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito scolastico

Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti o alle annualità superate entro il 10 agosto 2020 è calcolato rispettivamente secondo le seguenti formule:

$$(\text{Crediti studente} - \text{Crediti minimi}) \times \frac{600}{(\text{Crediti massimi} - \text{Crediti minimi})}$$

Il punteggio relativo alla **votazione media** degli esami superati è calcolato con la formula:

$$(\text{Votazione media studente} - 18) \times \frac{400}{(30 - 18)}$$

A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età.

Gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto all'assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.



PRESTARE ATTENZIONE:

Gli studenti che presentano domanda di borsa di studio in qualità di studenti che si iscriveranno ai corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre saranno collocati alla fine delle graduatorie di idoneità "con riserva". La riserva sarà sciolta al momento del perfezionamento dell'iscrizione, in ogni caso, lo studente avrà diritto al pagamento della borsa di studio solo in presenza di disponibilità di fondi.

9. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI DOCUMENTI

 **La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2020 - ore 13.00.**

Le domande dovranno essere effettuate esclusivamente online, compilando l'apposito modulo online disponibile sul sito all'indirizzo:

<http://www.fondazionemilano.eu/surveys/index.php/716423?lang=it>

La domanda è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Il modulo di richiesta dovrà essere caricato online entro i termini previsti, completo della copia fronte e retro del documento di identità del dichiarante.

Lo studente che invierà la domanda, confermando l'invio dichiarerà di essere consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità (ai sensi dell'art. 76, d. P. R. n. 445/2000), e consapevole della conseguente decadenza dai benefici per i quali le dichiarazioni sono rilasciate (ai sensi dell'art. 75, d.P.R. n. 445/2000), in sostituzione di certificazioni ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, nonché in sostituzione di notorietà ove occorra, ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000.

Riferimenti dell'Ufficio per il Diritto allo Studio (da utilizzare SOLO per comunicazioni e richiesta di informazioni):

Scuole Civiche di Milano - Fondazione di Partecipazione

Alzaia Naviglio Grande, 20

20144 Milano

Tel. 02 971 521

Fax 02 366 61431

E-mail: dsu@scmmi.it

Orari: dal lunedì al giovedì h. 9:00-13:00 / 14:00-17:00 / venerdì h. 9:00-13:00

Data la particolare condizione sanitaria dovuta all'emergenza COVID gli sportelli dell'Ufficio DSU sono chiusi. Pertanto ogni comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente via email.

Si ricorda che Fondazione Milano acquisirà i dati ISEE - nonché la data di sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (che dovrà essere sottoscritta entro la data di presentazione della domanda di borsa di studio) - direttamente dalla banca dati dell'INPS.

Gli studenti sono comunque tenuti ad autocertificare la data di sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica nella domanda di borsa di studio.

Qualsiasi anomalia nella compilazione delle domande e nei documenti inviati online sarà segnalata con comunicazione tramite indirizzo di posta elettronica che l'interessato avrà comunicato nel modulo di richiesta.

Gli studenti che partecipano ad un programma di mobilità internazionale nell'a.a. 2020/2021 presentano domanda per l'integrazione della borsa di studio contestualmente alla domanda di borsa di studio e quindi entro il 30 settembre 2020.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.

Gli studenti sono tenuti a comunicare alla struttura competente per il Diritto allo studio, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento riguardante la borsa di studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa borsa di studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, sopraggiunta attività lavorativa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico dello studente, ecc.).

Gli studenti stranieri devono inoltre allegare alla domanda la documentazione relativa alla composizione del nucleo familiare di appartenenza, alla situazione economica del nucleo familiare nonché i certificati relativi ai titoli di studio posseduti (vedi art. 5.8).

10. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI

Le graduatorie provvisorie sono rese note agli interessati **entro il 31 ottobre 2020** tramite e-mail e affissione alla bacheca studenti del dipartimento e online sul sito di Fondazione Milano (fondazionemilano.eu).

Eventuali istanze di revisione delle graduatorie provvisorie devono essere presentate, con atto scritto, all'ufficio DSU, **entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione** delle graduatorie medesime. L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'ufficio e deve essere corredato da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente. L'esito delle istanze di revisione sarà reso noto mediante comunicazione tramite posta elettronica, online e affissione alla bacheca studenti del dipartimento.

Completata la procedura relativa ai ricorsi sarà esposta la **graduatoria definitiva** con l'indicazione del numero di studenti BENEFICIARI e IDONEI NON BENEFICIARI.

Nel caso di assegnazione di ulteriori fondi da parte di Regione Lombardia, sarà possibile coprire ulteriormente la graduatorie e gli studenti idonei potranno diventare beneficiari.

Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.

11. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 2 comma 4-ter lett. c) del D.L. 13/08/2011, N. 138 (conv. in L.13/08/2011 n. 138), le P.A. hanno l'obbligo di procedere al pagamento delle somme uguali o superiori a € 1.000,00 mediante strumenti di pagamento elettronici bancari o postali. Agli studenti idonei verrà pertanto chiesto via email di indicare obbligatoriamente le coordinate (IBAN) di un conto corrente a loro intestato o cointestato su cui verranno accreditati gli importi eventualmente spettanti. A richiesta dello studente, potranno essere presi in considerazione altri strumenti elettronici di pagamento ammessi dalla legge (carte elettroniche prepagate, etc.).

Eventuali costi bancari sostenuti da Fondazione Milano e legati a errata indicazione delle coordinate IBAN comunicate verranno addebitati allo studente.

Le borse di studio saranno assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dal presente bando e compatibilmente con le regolari rimesse dei fondi da parte della Regione Lombardia e MIUR.

Le borse sono erogate in due rate secondo le modalità riportate qui di seguito.

11.1. Per gli studenti iscritti al primo anno

- La prima rata della borsa di studio (pari al 50% dell'importo monetario complessivo) sarà erogata ai vincitori del concorso non appena Scuole Civiche di Milano riceverà il primo anticipo delle borse da Regione Lombardia.
- La seconda rata della borsa è corrisposta successivamente all'accertamento del conseguimento del livello minimo di merito.

La prima rata della borsa sarà mantenuta se lo studente avrà conseguito entro il 30 novembre 2021 i 40 crediti sopra specificati, pena la revoca della borsa di studio. In caso di revoca, le somme riscosse a titolo di borsa e di benefici fruiti, devono essere restituite. La restituzione, previo accordo con Scuole Civiche di Milano - FdP, può avvenire anche su base rateale.

Agli studenti in situazioni di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.

11.2. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo

- La prima rata della borsa di studio sarà erogata ai vincitori del concorso non appena Scuole Civiche di Milano riceverà il primo anticipo delle borse da Regione Lombardia.
- Il saldo sarà erogato non appena Scuole Civiche di Milano riceverà il secondo anticipo delle borse da Regione Lombardia.

11.3. Integrazione della borsa di studio per mobilità internazionale

Il pagamento dell'integrazione e il rimborso delle spese di viaggio saranno concessi agli studenti inseriti nelle graduatorie di merito per la fruizione della borsa di studio (sino alla concorrenza prevista dal bando), previa verifica, presso le strutture competenti in materia di scambi internazionali dell'Ateneo, dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al programma di mobilità e **dietro presentazione dei relativi giustificativi di spesa** relative alle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute.

12. INCOMPATIBILITÀ - DECADENZA - REVOCA

La Borsa di Studio **non è cumulabile** con analoghe forme di aiuto economico erogato dalla Fondazione Scuole Civiche di Milano o da altri enti pubblici o privati, con le borse erogate dall'Università ai sensi del D.Lgs. 29/03/2012 n. 68, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti in collegi, residenze o convitti; in tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

La borsa di studio è invece **compatibile** con i contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale.

Il diritto alla borsa di studio **decade** totalmente qualora lo studente:

1. incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti di Fondazione Scuole Civiche di Milano;
2. non presenti, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., l'eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte.
3. non fornisca, nei tempi indicati dall'ufficio per il Diritto allo studio, i dati necessari all'ente per effettuare i versamenti dei benefici vinti.
4. lo studente presenti domanda di rinuncia agli studi o si trasferisca ad altro Ateneo durante l'a.a. 2020/2021.
5. lo studente risulti iscritto come ripetente per l'a.a. 2020/2021, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

Lo studente iscritto al primo anno perde il diritto al beneficio integrale di Borsa di Studio e matura il diritto al beneficio parziale qualora raggiunga il requisito di merito previsto nel periodo compreso tra l'11 agosto e il 30 novembre 2021.

Qualora lo studente incorra, a qualunque titolo, in un provvedimento di decadenza dal beneficio di Borsa di Studio, dovrà corrispondere a Fondazione Milano le somme percepite, comprese le eventuali integrazioni.

13. TRASFERIMENTI

Nel caso di trasferimento ad altra Università/Istituto Equipollente o SSML, Conservatorio o AFAM, dopo l'inizio dell'anno accademico, la domanda presentata al Dipartimento, verrà dallo stesso trasmessa all'Ente/Università presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio che gli sia stato riconosciuto (dovrà perciò restituire le eventuali rate riscosse).

Lo studente che si sia trasferito da altra Università/ Istituto Equipollente o SSML, Conservatorio o AFAM al Dipartimento dopo l'inizio dell'anno accademico dovrà chiedere all'Ente per il Diritto allo Studio dell'Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda purché pervenuta al Dipartimento entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento al Dipartimento dovrà essere perfezionata prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

14. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.Lgs. 29/3/2012 n. 68 Art. 10 e D.P.R. 28-12-2000 n. 445 Art. 71)

Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, Scuole Civiche di Milano - Fondazione di Partecipazione si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dal D.Lgs. 29-3-2012 n. 68 Art. 10, e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, art. 71, anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.).

La Fondazione Scuole Civiche di Milano, o altro Ente incaricato per tale scopo ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D. Lgs. 109/1998, con il quale sia stata stipulata una convenzione, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di Finanza, provvede al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risultino beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso.



PRESTARE ATTENZIONE:

In caso di dichiarazioni non veritiere, ricorrendone i presupposti in base alle leggi, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- D.P.R. 445/2000 artt. n. 75 e n. 76: Decadenza dai benefici richiesti + Reato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale art. 483 cod. pen. (reclusione sino a due anni).
- D.Lgs. 29/03/2012 n. 68 Art. 10 comma 3: Decadenza dai benefici richiesti + Sanzione amministrativa d'importo triplo rispetto alla somma indebitamente percepita + perdita del diritto ad altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.
- D.L. 31/05/2010, n. 78 Art. 38 comma 3: Decadenza dai benefici richiesti + sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito.

15. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (Regolamento UE del Parlamento europeo e del consiglio 2016/679 del 27/04/2016)

I dati personali raccolti con la dichiarazione sostitutiva saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione al presente bando e nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al Regolamento 679/2016 UE e D.Lgs. 196/2003, come da informativa completa disponibile nel sito fondazionemilano.eu.

I dati personali:

- devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui al presente bando;
- sono raccolti da Fondazione Scuole Civiche di Milano ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio richiesto ed in ogni caso per le finalità di legge;
- possono essere scambiati tra enti compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza per i controlli previsti.

Il dichiarante può rivolgersi in ogni momento Fondazione Scuole Civiche di Milano per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco, e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 legge 196/2003).

Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuati entro il **15 novembre 2020**.

16. ESONERO TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. 9 aprile 2001

Tutti gli studenti beneficiari di borsa di studio e coloro che risultano idonei non beneficiari per carenza di fondi nella graduatoria definitiva, beneficiano dell'esonero dal pagamento della quota d'iscrizione secondo le modalità sotto indicate.

16.1. Per gli iscritti al primo anno



L'esonero totale dalla quota di iscrizione è condizionato al conseguimento di un livello minimo di merito di **40 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2021**, sia per i beneficiari di borsa di studio che per gli idonei non beneficiari.

Agli studenti idonei non beneficiari verrà rimborsata la Tassa Regionale per il diritto allo studio in presenza del merito scolastico previsto per l'esonero totale dalla tassa di iscrizione. La Tassa Regionale verrà detratta dall'eventuale borsa di studio erogata tramite stanziamenti aggiuntivi assegnati dalla Regione Lombardia.

Tutti gli studenti del primo anno che presentano domanda di borsa di studio sono tenuti comunque al pagamento della 1° rata e della 2° rata della quota d'iscrizione, secondo le tempistiche indicate dal dipartimento, che verrà rimborsata dopo il conseguimento del livello di merito richiesto.

16.2. Per gli iscritti ad anni successivi al primo

Tutti gli studenti degli anni successivi al primo, beneficiari di borsa di studio e idonei non beneficiari, sono esonerati totalmente dal pagamento della quota di iscrizione.

Tutti gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che presentano domanda di borsa di studio sono tenuti comunque al versamento della 1° rata che verrà rimborsata entro il 30 settembre 2021.

Gli studenti che beneficeranno di borsa di studio nonché gli studenti risultati idonei non beneficiari (a questi ultimi viene rimborsata anche la Tassa Regionale per il diritto allo studio che per i borsisti è compresa nell'importo della borsa di studio) saranno esonerati dal pagamento della 2° rata.